

**REGOLAMENTO RIPRESE  
AUDIOVISIVE SEDUTE  
CONSIGLIO COMUNALE**

## **INDICE**

**ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'.**

**ART. 2 - ATTIVITA' DI RIPRESA E DIFFUSIONE AUDIOVISIVA EFFETTUATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MODALITA' STREAMING.**

**ART. 3 - ATTIVITA' DI RIPRESA FOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA EFFETTUATA NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA.**

**ART. 4 - ATTIVITA' DI RIPRESA FOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA EFFETTUATA DAL PUBBLICO CHE ASSISTE AI LAVORI.**

**ART. 5 - POSIZIONE STRUMENTAZIONE PER LE RIPRESE.**

**ART. 6 - LIMITAZIONI ALLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE.**

**ART. 7 - UTILIZZO DI COPIA DELLA REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE.**

**ART. 8 - NORME FINALI.**

**ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE**

## **Articolo 1-OGGETTO E FINALITA'.**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, al fine di garantire, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa e per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente, la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al D. Lgs. 30.06.03, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e smi.

2. Le suddette finalità vengono prioritariamente realizzate attraverso l'attività di ripresa audiovisiva effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale con le modalità di cui all'art. 2. Le riprese delle sedute pubbliche possono essere effettuate altresì da giornalisti e fotoreporter di testate giornalistiche e televisive, con le modalità e le condizioni di cui all'art. 3 nonché dal pubblico che assiste ai lavori del Consiglio, con propri mezzi, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 4.

## **Articolo 2-ATTIVITA' DI RIPRESA E DIFFUSIONE AUDIOVISIVA EFFETTUATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MODALITA' STREAMING.**

1.11 Comune di Borgo Ticino, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale, realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche in modalità streaming sul proprio sito web istituzionale, anche tramite piattaforme tecnologiche di provider privati, utilizzando preferibilmente servizi gratuiti anche comportanti una presenza pubblicitaria, purché non invasiva e corretta. Dette registrazioni restano disponibili in visione sul sito per tutta la durata del mandato amministrativo del Consiglio al termine del suddetto periodo di registrazione.

2.11 Sindaco ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la relativa attività di ripresa e diffusione audiovisiva, ferma restando l'apposizione nella sala consiliare, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di apposti cartelli recanti, in forma chiara e sintetica, l'avviso circa la presenza delle telecamere e la relativa diffusione via streaming delle immagini della seduta consiliare.

3. Le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente in sala, né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente l'emiciclo riservato ai componenti del Consiglio e della Giunta Comunale.

4. Riguardo all'esigenza di tutela della riservatezza valgono le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e quelle di cui all'articolo 6 del presente regolamento. Responsabile del trattamento dei dati acquisiti è il Segretario Generale.

5. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Borgo Ticino è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive di cui al presente regolamento.

6. Il gestore privato cui venga eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione ed aggiornamento del sito web del Comune è parimenti individuato quale responsabile del trattamento dati acquisiti con le riprese di cui ai commi precedenti.

7. Le riprese saranno archiviate su supporti idonei a cura del servizio segreteria.

### **Art.3-ATTIVITA' DI RIPRESA FOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA EFFETTUATA NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA.**

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale da parte di giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, emittenti radio e/televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del titolo XII, capo I, del " Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel rispetto del Codice di Deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'art. 139 del D. Lgs. 196/2003 e smi. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine.

2. I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che intendano effettuare le riprese dovranno accreditarsi presentando al Sindaco comunicazione del loro intendimento, anche verbalmente e immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio.

3. L'attività di ripresa non potrà in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta consiliare. Il Sindaco si avvale comunque dei poteri conferitegli dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale per garantire che le modalità di ripresa audiovisiva, specie allorché siano compresenti in sala più emittenti televisive, non interferiscano con i lavori consiliari pregiudicandone l'ordinato svolgimento.

4. Gli amministratori e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

5. In osservanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati e il Consiglio comunale, nella persona del Sindaco o, eventualmente, anche dei singoli componenti, la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

### **Art.4-ATTIVITA' DI RIPRESA FOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA EFFETTUATA DAL PUBBLICO CHE ASSISTE AI LAVORI.**

1. Le riprese delle sedute consiliari possono essere effettuate anche tra persone presenti tra il pubblico che assiste ai lavori del Consiglio, con propri mezzi e senza possibilità di allaccio alla rete elettrica del Comune, purché i Consiglieri ed il pubblico siano stati debitamente informati all'inizio della seduta dal Sindaco, di tali riprese e delle successive modalità di diffusione. Queste ultime devono realizzarsi nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l'onore, la reputazione ed il decoro dell'individuo.

2. Per poter effettuare le riprese i soggetti di cui al comma precedente devono essere autorizzati dal Sindaco a seguito della presentazione, almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta, di una richiesta redatta secondo il fac-simile allegato, contenente:

- a) le generalità di colui che effettua la ripresa;
- b) le modalità e le finalità delle riprese;
- c) le modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, ecc.);
- d) una dichiarazione con la quale colui che effettua la ripresa assume l'obbligo:

–di trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali";

–di rispettare le norme del presente regolamento anche per quanto concerne il divieto di interferire o arrecare disturbo sull'ordinato svolgimento delle sedute consiliari;

–di non utilizzare le immagini a scopo di lucro, ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell' istanza;

–di astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto del documento audiovisivo realizzato.

Il Sindaco acquisita la richiesta e valutatene la completezza e le finalità, autorizza l'effettuazione delle riprese. L'autorizzazione rilasciata comporta, per chi effettua le riprese, il rispetto degli obblighi sopra richiamati ed in particolare l'assunzione di responsabilità in caso di violazione delle norme di legge indicate nel comma 1.

#### **Art.5- POSIZIONE STRUMENTAZIONE PER LE RIPRESE.**

1.Per quanto attiene alle riprese effettuate secondo le modalità cui agli articoli 3 e 4, i soggetti che effettuano le operazioni dovranno stazionare nello spazio riservato al pubblico ed indicato dal Sindaco all'inizio della seduta, senza che i medesimi possano avvicinarsi allo spazio occupato dai Consiglieri, dagli Assessori, dal Sindaco e dai funzionari comunali presenti.

2. Le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente in sala, né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente l'emiciclo riservato ai componenti del Consiglio e della Giunta Comunale.

#### **Art. 6-LIMITAZIONI ALLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE.**

1. Il Sindaco dispone il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive di cui al presente regolamento ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati personali, qualificati come sensibili e giudiziari ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, la cui indebita divulgazione lederebbe la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono, fermo restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta ai sensi del vigente regolamento del Consiglio comunale.

2. In ogni caso il Sindaco, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alla finalità del dibattito.

3. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 267/00, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

#### **Art.7-UTILIZZO DI COPIA DELLA REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE.**

1. Qualora un cittadino, un Consigliere o un Assessore comunale intendano ottenere copia delle registrazioni delle sedute effettuate dall'Ente dovranno presentare istanza scritta, indirizzata al Sindaco, indicando lo scopo e le eventuali modalità di trasmissione e diffusione delle registrazioni.

2. Il richiedente dovrà dichiarare di non utilizzare le registrazioni per fini commerciali, di utilizzare il materiale registrato per le finalità dichiarate, di non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o discorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.

3. La pubblicazione sui altri siti delle registrazioni, anche solo in parte, è consentita esclusivamente se accompagnata dalla chiara citazione della fonte.

4. Le limitazioni e le prescrizioni relative all'utilizzo delle registrazioni, previste dai due commi precedenti, si applicano anche all'ipotesi in cui i filmati delle sedute siano scaricati (download) direttamente dal sito del Comune.

#### **Art.8-NORME FINALI.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, nonché, nei profili ad esso attinenti, le norme del Regolamento del Consiglio comunale.

#### **Art.9-ENTRATA IN VIGORE.**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato, a decorrere dal 01.01.2017.

ALLEGATO A).

**OGGETTO: COMUNICAZIONE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Al Sig. Sindaco  
SEDE

Il sottoscritto ..... nato a .....

Residente

in.....

Cod. Fisc..... tel.....

**Comunica**

Che intende effettuare le riprese audio-video del Consiglio comunale che si terrà il giorno ..... alle ore .....

**A tal fine dichiara:**

modalità e finalità delle riprese• .....

modalità di diffusione: (radiotelevisiva, web, diretta, differita, ecc.).....

**Assume l'obbligo**

-di trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30.06.2003, N. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" e smi;

-di rispettare le norme del regolamento comunale disciplinante la ripresa video delle sedute del Consiglio comunale anche per quanto riguarda il divieto di interferire o arrecare disturbo sull'ordinato svolgimento delle sedute consiliari;

-di non utilizzare le immagini a scopo di lucro, ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell'istanza;

-di astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto del documento realizzato.

Data .....

Firma

.....

